

## **PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE**

**RECANTE “MISURE PER LO SVILUPPO DELLO SPETTACOLO E DELLE ARTI PERFORMATIVE E PER LE IMPRESE CULTURALI E ARTISTICHE. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA MATERIA”**

### **Art. 1**

#### ***Principi***

**1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 4, 9, 21, 33 e 36 della Costituzione, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo e le arti performative nella pluralità delle loro diverse espressioni, quali fattori indispensabili per lo sviluppo della cultura ed elementi fondamentali di coesione e di identità nazionale, quali strumenti insostituibili di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiana nel mondo, nonché come fattori costituenti dell'imprenditoria culturale e artistica spesso componenti dell'offerta turistica nazionale.**

**2. In particolare riconosce:**

**a) il valore delle professioni artistiche, assicurando la tutela dei lavoratori del settore nelle loro specificità;**

**b) la necessità emersa in seguito alla pandemia da Covid-19 di riordinare l'intervento pubblico dello Stato e di tutti gli altri enti pubblici a sostegno del settore artistico-culturale, globalmente inteso, sia nell'ambito strutturale delle sovvenzioni economiche sia in quello della ormai inderogabile semplificazione amministrativa;**

**c) il valore formativo ed educativo dello spettacolo dal vivo e delle arti performative funzionale a favorire l'integrazione e a ridimensionare il disagio sociale;**

**d) l'utilità sociale dello spettacolo e delle arti performative generata dal lavoro svolto in via esclusiva o prevalente dagli enti di cui al titolo II del libro primo del Codice Civile e degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;**

**e) il ruolo fondamentale delle imprese culturali e artistiche nel cui Registro, di cui all'art. 2 comma 2 saranno iscritti e configurati, ai fini della presente legge, gli enti di cui alla precedente lettera d).**

## **Art. 2**

### ***Imprese Culturali e Artistiche***

**1. Nell'ambito del contesto culturale italiano è ormai imprescindibile definire la configurazione dell'impresa culturale. Pertanto anche ai fini della presente legge, si determina che è impresa culturale e artistica quella che possiede i seguenti requisiti:**

**a) svolge, in via esclusiva o prevalente, anche in forma individuale, attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo e diffusione di iniziative e azioni culturali, artistiche, performative e pedagogiche;**

**b) si occupa, in via esclusiva o prevalente, di innovazione, conservazione, ricerca e valorizzazione o gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti allo spettacolo dal vivo, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;**

**c) svolge attività stabile e continuativa, con sede in Italia.**

**2. In considerazione delle finalità di grandissimo interesse per lo Stato italiano definite nel comma 1 dell'art. 1, le imprese culturali con le proprie definizioni amministrative saranno equiparate alle imprese sociali, già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente. Pertanto la modalità di riconoscimento della qualifica di impresa culturale e artistica avverrà tramite l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore prestabilito per le Imprese Sociali. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, ai fini della presente legge, nell'elenco di cui al medesimo comma, in apposita sezione, degli enti di cui al Titolo II del libro primo del Codice Civile e degli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, le attività previste dal comma 1 lettera a) del presente articolo.**

## **Art. 3**

### ***Fondo Spettacolo e Arti Performative***

**1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per lo sviluppo dello Spettacolo e delle Arti Performative, con una dotazione di euro XX milioni per il primo anno da rivalutare economicamente per ciascuno degli anni successivi. Dotazione calcolata con l'intenzione di essere almeno in linea con la media di spesa europea per la cultura al fine di incrementare sostanzialmente le attività culturali, artistiche, performative e pedagogiche di fondamentale importanza per il nostro paese.**

**2. Questo Fondo nella sua articolazione complessiva è costituito inoltre per sostenere e promuovere tutte le attività artistiche e performative che nei loro sviluppi dimostrino professionalità, qualità, innovazione, competenza e coerenza di intenti culturali. È destinato alle imprese culturali e, nelle eventuali more dell'attuazione del Registro relativo all'art. 2 comma 2, agli enti di cui all'art. 1, lettera d), ed è stato definito in base alla revisione dei criteri di ripartizione del precedente Fondo Unico per lo Spettacolo, effettuata in relazione anche alla necessità citata nell'art.1 lettera b).**

**È ripartito secondo il seguente elenco:**

#### **A) Sostegno alle Fondazioni Lirico Sinfoniche.**

**A seguito dell'esperienza pluridecennale nell'ambito della gestione del precedente FUS, si è evidenziata la necessità di scorporare il sostegno delle risorse destinate alle Fondazioni Lirico Sinfoniche in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base di riflessioni prodotte dalla considerazione delle peculiarità della cultura e dell'organizzazione della lirica che ne compongono un settore con una specificità tale da dover essere trattata indipendentemente dagli altri comparti artistici.**



## **B) Fondo Arti Sceniche e Musicali.**

**Questo Fondo viene creato per sostenere i progetti e le attività di spettacolo dal vivo svolte in maniera professionale, fortemente caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e dalla qualità artistica dell'offerta. Attività che si possano distinguere per l'innovazione dei progetti e per la qualificazione delle competenze performative comprovate da attività rilevanti a livello nazionale anche a carattere interdisciplinare e multidisciplinare.**

**Gli ambiti di attività sostenuti da questo Fondo sono:**

**a) Teatro, Musica, Danza, Circo e Spettacolo Viaggiante, Interdisciplinarietà artistica, Progetti Multidisciplinari, Azioni Trasversali. Per questi si prevede la possibilità di presentare sia domande triennali che annuali con l'esame delle prime istanze ogni anno per tutti gli ambiti.**

**b) i Carnevali Storici, le Rievocazioni Storiche, le Tournée. Per questi si prevedono domande annuali.**

**Pur dando mandato ai decreti attuativi di entrare nel merito:**

**c) si determina che le imprese culturali (o comunque gli enti di cui all'art. 1, lettera d) già nominati), oggetto di questo Fondo, devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere sede legale in Italia;**

**d) si indica che i precedenti parametri generali del FUS ("qualità artistica", "qualità indicizzata", "dimensione quantitativa") siano verificati e integrati dalla valutazione della "qualità tematica" relativa: al ruolo della cultura negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda delle Nazioni Unite, sostenuta dall'UE; alla diffusione della cultura italiana, riguardante l'allestimento, l'inserimento, l'organizzazione e altro di opere teatrali, musicali e di danza di autori italiani contemporanei; alla produzione e alla organizzazione di progetti da realizzare nei territori svantaggiati per il riequilibrio territoriale.**

**e) si indica altresì che alcuni settori debbano essere oggetto di una piena rivalutazione. Fra tutti si pone l'attenzione: a quello del Teatro di Strada, uno tra i più interconnessi con il Turismo per l'indotto economico costantemente prodotto; a quello delle Tournée all'estero anche mediante intese con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, per ampliare la conoscenza delle arti performative italiane in campo internazionale.**



## **C) Fondo per il Sostegno e lo Svolgimento di Attività Performative**

Questo Fondo viene stabilito per sostenere lo sviluppo, la diffusione e la promozione delle pratiche delle arti dello spettacolo realizzate da imprese culturali (o comunque dagli enti di cui all'art. 1, lettera d) già nominati). Queste imprese, seppur professionali, non saranno tenute a sviluppare un rilevante volume lavorativo ma dovranno garantire lo svolgimento di progetti e attività di interesse, che vengano sviluppati anche territorialmente.

Gli ambiti di attività sostenuti da questo Fondo sono gli stessi citati nel comma B lettera a). Per questi si prevede la possibilità di presentare sia domande triennali che annuali con l'esame delle prime istanze ogni anno per tutti gli ambiti.

Pur dando mandato ai decreti attuativi di entrare nel merito, si determina che le imprese culturali (o comunque gli enti di cui all'art. 1, lettera d) già nominati), oggetto di questo Fondo, devono essere costituiti da almeno tre anni e devono avere sede legale in Italia.

Restano salve anche per il presente comma C le indicazioni precedentemente espresse nel comma B dell'art. 3. A queste si aggiunge che i soggetti richiedenti i contributi e rientranti nei 30 anni di età saranno tenuti al soddisfacimento della metà dei requisiti che saranno richiesti per accedere alle sovvenzioni del presente comma C.

## **D) Piano delle Arti Performative**

Fondo peculiare destinato a sovvenzionare progetti:

*a)* orientati esplicitamente all'attuazione della creazione rappresentativa contemporanea, indirizzata, tra i vari temi, alla scoperta di nuovi artisti e favorirne la diffusione anche tramite lo strumento delle residenze artistiche;

*b)* promossi per la creazione di reti artistiche internazionali con l'obiettivo di stimolare conoscenze e interazioni coordinate;

*c)* riguardanti forme espressive innovative dell'arte performativa;

*d)* pedagogici diretti a strutturare e a far crescere attività didattiche nei settori di teatro, musica e danza. Attività sia di eccellenza rivolte al territorio nazionale sia di importanza regionale e locale perché concentrate in zone specifiche;

*e)* attinenti alla realizzazione di Start up di innovazione artistica.



**f) ideati al fine di sviluppare la composizione artistica nei vari livelli di produzione e di disciplina: drammaturghi, coreografi, compositori, scenografi etc.**

**g) elaborati per lo sviluppo di professionalità come quelle manageriali, finanziarie, gestionali e tecniche, dedicate alle competenze connesse alle attività del settore Spettacolo.**

**Pur dando mandato ai decreti attuativi di entrare nel merito, si determina che le imprese culturali (o comunque gli enti di cui all'art. 1, lettera d) già nominati), oggetto di questo Fondo, devono prevedere nello statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività di innovazione e/o di didattica riguardante lo spettacolo dal vivo, di avere sede legale in Italia e di avere almeno tre anni di attività (questa ultima condizione non riguarda le Start up). Per queste si prevedono domande triennali e annuali con prime istanze per tutti gli ambiti.**

## **Art. 4**

### ***Semplificazione amministrativa***

**1. Come preannunciato nell'art. 1, lettera b) con la presente legge si vuole promuovere la realizzazione di un accordo di programma amministrativo organico tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le regioni e gli enti locali in generale al fine di attuare con un'azione congiunta quel processo per la semplificazione degli atti amministrativi, che dovrà essere riconosciuta e messa in atto.**

**2. Tale accordo, che sarà trasmesso ufficialmente anche alla Corte dei Conti per conoscenza, porterà all'individuazione di un iter amministrativo che sia unico, noto e condiviso dai soggetti nominati, il Mibact, le regioni e gli enti locali.**

**Pertanto è necessario e irrimandabile delineare un assetto coerente, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa, volto anche a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione. Questo nuovo assetto verrà realizzato anche mediante regolamentazione e semplificazione delle procedure prendendo come primo punto d'esempio l'utilizzazione più estesa e ottimale dell'autocertificazione prevista dalla legge.**

**Questo iter amministrativo unico, che si avvarrà, per quanto consentito dalla legge, dell'uso delle autocertificazioni, si applica:**



a) per le richieste di concessioni, di sovvenzioni, l'acquisizione delle stesse, per le comunicazioni, le dichiarazioni e le istanze degli interessati, nonché per le modalità di svolgimento della procedura e lo svolgimento di tutte le relative pratiche comprese le rendicontazioni;

b) per la partecipazione ad avvisi pubblici e a bandi in generale, le comunicazioni, le dichiarazioni e le istanze degli interessati, nonché per le modalità di svolgimento della procedura e l'esecuzione di tutte le relative pratiche comprese le rendicontazioni.

3. Ai fini della semplificazione amministrativa si citano alcuni principi direttivi integrativi dei precedenti, quali: l'eliminazione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea; l'obbligo di procedere al monitoraggio e al controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza; l'adeguamento, l'aggiornamento, la semplificazione e la chiarezza del linguaggio normativo.

## Art. 5

### *Accesso al credito e l'Art Bonus. Facilitazioni per cultura*

1. Nell'apprezzamento degli alti valori culturali espressi nell'art. 1, comma 1 a favore dello spettacolo dal vivo e delle arti performative nella pluralità delle loro diverse espressioni e di conseguenza al fine di incoraggiare la produzione e la qualità delle attività performative e artistiche delle imprese culturali (o comunque degli enti di cui all'art. 1, lettera d) già nominati), si dà mandato ai decreti attuativi di indicare strumenti certi per l'accesso al credito agevolato attraverso specifiche convenzioni bancarie da individuare e redigere con gli istituti di credito appartenenti al sistema bancario italiano.

2. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo e con l'intento di dare un impulso ad attività culturali importanti ma spesso poco conosciute o di valore territoriale, la presente legge stabilisce che tutte le imprese culturali (o comunque gli enti di cui all'art. 1, lettera d) già nominati), costituite da almeno tre anni con sede legale in Italia, abbiano i requisiti per poter ricevere un sostegno da privati attraverso erogazioni liberali, Art Bonus, che consentiranno a costoro di usufruire dei benefici



fiscali per le donazioni a sostegno della cultura e dello spettacolo stabiliti nella misura:

**a) del 100% nel caso che vengano supportate iniziative: di spettacolo e di arti performative, prive di qualunque forma di altro sovvenzionamento, svolte in Italia; di tournée all'estero; di attività pedagogiche relative alle arti in questione; in generale di tutte attività elencate nei riparti del Fondo Spettacolo e Arti Performative. Le donazioni, documentate nei modi di legge, non potranno superare gli euro 20.000,00;**

**b) del 100% nel caso che vengano supportate iniziative di spettacolo e di arti performative, che non ricevano sovvenzioni per più di euro 30.000,00 (nette) e che possano avvalersi del supporto privato affinché le attività proposte diventino un valore culturale per il pubblico che le riceve. Le donazioni, documentate nei modi di legge, non potranno superare gli euro 20.000,00.**

**c) del 65% per tutti i casi già precedentemente istituiti e per quelli previsti nell'allargamento di cui alla legge 22 novembre 2017 n. 175 e nel Decreto-Legge 19 maggio 2020, N. 34. In questi casi non è previsto un limite per la donazione.**

## Art. 6

### *Il riequilibrio territoriale*

**1. Nella valutazione delle criticità del sistema teatrale italiano il riequilibrio territoriale si è rivelato un settore in cui la presente legge interviene per favorire specificamente la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda di attività di spettacolo e di arti performative nell'ambito di aree geograficamente disagiate.**

**2. Si intende raggiungere questo risultato dando mandato ai decreti attuativi di orientare una parte delle attività, sostenute dai differenti riparti del Fondo Spettacolo e Arti Performative e definite in maniera distinta, regione per regione, al territorio regionale di appartenenza con un particolare riguardo, specificamente definito anch'esso, alle aree geograficamente disagiate. Per ottenere tale finalità, il ministero competente, tramite i decreti attuativi, individua e definisce gli strumenti conformi affinché le attività di spettacolo dal vivo e di arti performative siano diffuse su tutto il territorio nazionale creando pari opportunità di produzione e fruizione per ogni cittadino che sia lavoratore o pubblico. Riequilibrare le**



opportunità, che rientra nei principi enunciati nell'art. 1, comma 1, è un intendimento essenziale rispetto alle singole necessità di ogni area geografica del territorio nazionale, considerandone lo sviluppo socio-economico e la peculiare antropizzazione.

3. Il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di sensibilizzazione del pubblico, potrà essere coadiuvato dalla formazione delle agenzie territoriali, di cui si rinvia all'art. 7, che le istituisce, in collaborazione con gli enti territoriali.

## Art. 7

### *Le agenzie regionali*

1. Si istituiscono le Agenzie Regionali convenzionate con il Mibact e con ogni regione di riferimento, compreso le province autonome di Trento e Bolzano per ottemperare alla necessità di un'organizzazione più efficace e più capillare dell'informazione sui territori. Le agenzie dovranno: informare, accogliere, orientare il pubblico sui progetti di attività di spettacolo e di arti performative presenti nelle regioni di appartenenza; redigere un calendario e promuovere un'agenda che illustri la pratica delle arti in corso nelle proprie aree geografiche di competenza; compilare un piano delle risorse artistiche ed educative presenti nella regione di riferimento; organizzare banche dati delle imprese culturali; riportare gli avvisi pubblici dedicati alle arti performative.

2. Le agenzie saranno impostate affinché siano utili strumenti:

a) per promuovere le attività di spettacolo ma anche la crescita culturale generale, producendo giusti stimoli ed elementi di attrazione. Questo lavoro dovrà contribuire a formare nuovo pubblico e a rendere gli spazi performativi all'aperto e al chiuso, frequentati da spettatori di tutte le età;

b) per concorrere a stabilire il necessario riequilibrio territoriale, dando informazioni e dati ancora più particolareggiati sulle aree disagiate. Questo lavoro diverrà poi una base per la cooperazione e la nascita di nuovi progetti, individuando e/o elaborando possibilità e circostanze favorevoli ai progetti stessi nei territori svantaggiati.

## **Art. 8**

### ***Uso di immobili pubblici per attività culturali e artistiche***

**Nell'apprezzamento già sopra evidenziato degli alti valori culturali espressi nell'art. 1, comma 1 a favore dello spettacolo dal vivo e delle arti performative nella pluralità delle loro diverse espressioni e di conseguenza al fine di incoraggiare la produzione e la qualità delle attività performative e artistiche delle imprese culturali (o comunque degli enti di cui all'art. 1, lettera d) già nominati), si promuove la collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per lo svolgimento delle suddette attività.**

**Si dà mandato ai decreti attuativi di indicare le modalità di concessione.**

## **Art. 9**

### ***Riordino giuridico del settore***

**Con la presente si vuole rendere evidente la necessità di un riordinamento generale e complessivo del settore riguardante i lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).**

**Le norme attualmente vigenti devono essere revisionate, completate, rinnovate per ordinare una materia complessa, la cui specificità deve essere riconosciuta e tradotta in norme precise che accolgano e siano confacenti con la detta specificità. Si demanda a una legge delega distinta che si assuma il compito del riordino giuridico complessivo del settore e che deve essere presentata entro l'anno 2020.**

## **Art. 10**

### ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo***

**1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la**



**revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici, delle rievocazioni storiche e delle attività di interdisciplinarietà artistica anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo».**

**2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni generali dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi enunciati in tutti gli articoli della presente legge.**